

Comune di Ameno (Novara)

**Variante obbligatoria e strutturale 4<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> comma art. 17 L.r. 56/77 Piano regolatore generale intercomunale approvato con dgr n. 57-27475 del 10/8/1983 e successiva variante generale a livello comunale approvata con dgr n. 6-3972 del 24/9/2001. Modifica regolamento edilizio comunale.**

Deliberazione n. 11 del 2 marzo 2012.

Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 2 del 01.02.2006 – variante modifica art. 16 – “Parametri distanze” e introduzione art. 35bis “Norme generali sulla sostenibilità ambientale e il rendimento energetico delle costruzioni”.

(omissis)

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

che il Comune di Ameno ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 1 febbraio 2006, ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della Legge Regionale del Piemonte 8 luglio 1999 n. 19, il Regolamento Edilizio Comunale;

che il testo approvato risulta conforme al Regolamento Edilizio Tipo predisposto dalla Regione Piemonte e approvato con D.C.R. 29/7/1999 n. 548-9691, opportunamente adeguato al Testo Unico per l’Edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

che con deliberazione del Consiglio Regionale 8 luglio 2009 n. 267-31038 è stata introdotta, all’art. 16 del Regolamento Edilizio Tipo, la metodologia della misurazione lineare delle distanze delle costruzioni in luogo del sistema radiale;

che le diverse disposizioni nazionali e regionali in materia di sostenibilità ambientale e di rendimento energetico delle costruzioni hanno introdotto misure minime di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché metodologie di misurazione della qualità edilizia sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale;

che si è ritenuto opportuno introdurre l’obbligo di installare sulle coperture a falde inclinate verso gli spazi pubblici e ad uso pubblico idonei dispositivi fermaneve;

che questo Comune ha in corso la procedura per l’adeguamento dello strumento urbanistico generale (P.R.G.I.) agli atti di programmazione sovraordinati, in particolare al Piano Territoriale della Provincia di Novara (P.T.P.) approvato con DCR n. 383-28587 del 5.10.2004, e alle discipline di settore intervenute successivamente alla ultima revisione. Tipologie di varianti queste riconducibili alla “variante strutturale e obbligatoria” ai sensi dei commi 4 e 6 dell’art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.;

che a tale ultimo proposito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 2012, è stato adottato il progetto preliminare di cui al comma 7 e seguenti dell’art. 31ter della L. 56/77 e s.m.i. come introdotto con legge regionale 26 gennaio 2007 n.1;

che nell’ambito della procedura di approvazione della variante strutturale obbligatoria al PRGI si prevede che: con atto separato e distinto dalla variante, ma con una stretta relazione di contenuti con la stessa, vengono proposte alcune modifiche al Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 1/2/2006.

Visto:

la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;

la Legge Regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

la Legge Regionale del Piemonte 8 luglio 1999 n. 19;

il Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:  
presenti n. 12 - favorevoli n. 12

#### DELIBERA

di approvare, per i motivi citati in premessa: la variante al Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 1 febbraio 2006, come da elaborato allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante:

- la sostituzione del comma 3 dell'art. 16 con il nuovo testo conforme ai contenuti deliberazione del Consiglio Regionale 8 luglio 2009 n. 267-31 relativo alle modalità di misurazione delle distanze dei fabbricati;
- l'introduzione al Titolo IV "Inserimento ambientale e requisiti delle costruzioni", dopo l'art. 35, dell'art. 35/bis dal titolo "Norme generali sulla sostenibilità ambientale e il rendimento energetico delle costruzioni";
- l'aggiunta all'art. 39 "Coperture, canali di gronda e pluviali" dopo l'ultimo comma 6 un nuovo comma 7 che dispone l'obbligo di installazione di idonei dispositivi fermaneve sulle coperture a falde inclinate verso gli spazi pubblici e ad uso pubblico.

di dare mandato agli uffici competenti di dare avvio alle procedure conseguenti conformemente a quanto disposto dalla Legge Regionale del Piemonte 8 luglio 1999 n. 19.

La presente Deliberazione è dichiarata di immediata eseguibilità, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

(omissis)

#### TITOLO III

#### PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

(omissis)

Art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),

b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontestante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio della strada.

(omissis)

#### TITOLO IV

##### INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

(omissis)

Art. 35/bis - Norme generali sulla sostenibilità ambientale e il rendimento energetico delle costruzioni

La nuova costruzione di edifici residenziali sarà sottoposta a criteri di valutazione della sostenibilità ambientale degli interventi sulla base del sistema di valutazione denominato "Protocollo ITACA Sintetico 2009" adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 25 maggio 2009, n. 10-11465.

Dovrà risultare garantito il rispetto della "prestazione minima" accettabile definita da leggi e regolamenti vigenti. Detta prestazione corrisponde al punteggio 0 del sistema di valutazione sopra enunciato.

Per tutti gli edifici di nuova costruzione dovrà essere garantita una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari a 1 Kw per unità abitativa e a 5 Kw per i fabbricati con destinazione produttiva superiori ai 100 metri quadrati, conformemente ai disposti dell'art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Per gli edifici di nuova costruzione, gli ampliamenti e la nuova installazione e ristrutturazione degli impianti termici, almeno il 60% annuo di energia primaria necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria dovrà essere garantita da impianti di solare termico integrato secondo le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge regionale 28 maggio 2007 n.13.

Nella progettazione e nella esecuzione degli impianti termici e di condizionamento andranno rispettate, in quanto applicabili, le norme tecniche contenute nella D.C.R. 98-1247 del 11/1/2007 "Piano stralcio per il riscaldamento ambientale e condizionamento".

(omissis)

#### TITOLO V

##### PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

(omissis)

Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali

Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.

I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche.

Non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico o in pubblica fognatura, ove non esista la doppia rete di smaltimento.

Lo scarico deve avvenire in cisterne o appositi pozzi perdenti o apposite canalizzazioni per acque meteoriche.

Al fine di contenere i consumi idrici e gli sprechi, compatibilmente con l'assetto urbanistico e del territorio, è consigliata la realizzazione di rete duale al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonché tecniche di risparmio della risorsa.

Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m. dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Le falde di copertura con inclinazione verso gli spazi pubblici e ad uso pubblico, dovranno essere dotate di idonei dispositivi fermaneve da disporsi, compatibilmente con la tipologia del manto di copertura, in prossimità della linea di gronda.

(omissis)